



COMUNE DI VIBONATI

PROVINCIA DI SALERNO

-LARGO SS. ANNUNZIATA-
P. IVA 02025650652 - C.F. 84002580656
Pec : comunevibonati@legalmail.it
e-mail info@comune.vibonati.sa.it

ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 12.08.2026

**Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO DI FUMO SU TUTTE LE SPIAGGE RICADENTI
NEL TERRITORIO COMUNALE DI VIBONATI**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- secondo i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, il fumo di tabacco risulta essere una delle principali cause di morte e di disabilità tra la popolazione, tali da giustificare l'iniziativa delle Amministrazioni Pubbliche tese a scoraggiare tale insana propensione;
- importanti ricerche scientifiche svolte dall'Istituto Nazionale dei Tumori hanno verificato che, in presenza di determinate condizioni ambientali, l'inquinamento generato dal fumo di sigarette può superare quello che si registra in una zona ad elevato traffico di auto;
- la Corte Costituzionale, già con sentenza n. 399 del 20/12/1996, aveva stabilito che *«ove si profili un'incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, deve ovviamente darsi prevalenza al primo»*;
- il fumo passivo è un fattore nocivo per la salute, che colpisce una gran parte della popolazione, nonché un fenomeno preoccupante, in considerazione dell'ampio numero di persone che vi sono esposte;
- non vi è dubbio che interesse pubblico primario dell'Amministrazione Comunale consiste nel garantire la sicurezza, la vivibilità e la salute dei propri cittadini e dei numerosi visitatori che ogni anno frequentano il litorale di Vibonati;
- l'Amministrazione Comunale, in linea con il Ministero della Salute, considerando la spiaggia come uno spazio aperto con alte concentrazioni di persone e soprattutto di bambini in pochi metri quadrati, intende tutelare le persone e l'ambiente dall'inquinamento creato dal fumo di sigarette, promuovendo una lotta al tabagismo e al conseguente abbandono di rifiuti pericolosi per l'ambiente e per la salute umana;

**RILEVATO CHE LE ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE SI CONIUGANO CON IL
RISPETTO PER L'AMBIENTE E CHE:**

- sulle spiagge e lungo la battigia si riscontra spesso un indecoroso deposito di mozziconi di sigarette e altri rifiuti connessi ai prodotti da fumo, con conseguente deturpamento del territorio e pregiudizio per la qualità ambientale del litorale;

- i mozziconi di sigarette, come gli altri prodotti da fumo, non sono rifiuti biodegradabili e contengono grandi quantitativi di componenti nocivi per l'ambiente, rappresentando un grave pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica;
- l'Amministrazione Comunale è molto sensibile ai problemi ambientali e ha l'obiettivo di migliorare il decoro e la pulizia del territorio, promuovendo azioni informative, preventive e repressive in ordine all'abbandono dei rifiuti;
- oltre agli aspetti ecologici, la dispersione sul suolo pubblico dei mozziconi è percepita come un sintomo di degrado del tessuto ambientale e del decoro urbano;
- detto abbandono di rifiuti, oltre al grave pregiudizio per il decoro urbano, rappresenta un grave pregiudizio per la salute pubblica, con un conseguente esempio diseducativo per le nuove generazioni;

ATTESO CHE:

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, ha integrato e modificato alcune delle disposizioni contenute nel Testo Unico Ambiente, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare quelle in materia di divieto di abbandono di rifiuti da prodotti da fumo (art. 232-bis "Rifiuti da prodotto da fumo" e art. 232-ter "Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni"), con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie;
- i rifiuti derivanti dal fumo di sigarette costituiscono materiale non biodegradabile e contengono un grande quantitativo di componenti nocivi per l'ambiente e la salute umana, quali: nicotina, polonio 210, composti volatili tossici, catrame, idrocarburi policiclici, acetato di cellulosa ed altri;
- il Comune di Vibonati intende perseguire, con diverse attività di carattere istituzionale e di sensibilizzazione, la diffusione di buone pratiche a tutela della salute pubblica anche con riferimento alla lotta contro il tabagismo e alla prevenzione delle malattie che da tale fenomeno conseguono;

RITENUTO NECESSARIO:

salvaguardare la salute pubblica anche individuando misure immediate e concrete ed adottando provvedimenti idonei al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa;

VISTI:

- l'art. 50, comma 5, del TUEL (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), emanato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale del Comune di Vibonati;

ORDINA

a tutti i cittadini residenti o presenti a qualsiasi titolo nel Comune di Vibonati che, a decorrere dal 12 Agosto 2026, con efficacia permanente sino a revoca, è fatto divieto di fumo su tutto l'arenile del territorio comunale di Vibonati, nonché negli specchi d'acqua;

che il divieto di cui sopra è applicato per tutte le forme di fumo (tabacco, sigarette, sigarette elettroniche, sigarette a tabacco riscaldato);

È altresì fatto divieto di gettare rifiuti connessi ai prodotti da fumo nelle acque marine e negli arenili.

DISPONE

Di dare mandato al Responsabile Ufficio Manutenzione di predisporre idonea cartellonistica informativa, adeguatamente visibile.

COMUNICA

Chiunque fuma sull'arenile o nello specchio d'acqua riservato alla balneazione, in violazione della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'ente e che della stessa sia data massima diffusione;

che venga disposta la trasmissione di copia del presente atto a:

- Ufficio tecnico del Demanio;
- Capitaneria di Porto di Sapri;
- Comando Polizia Locale di Vibonati;
- Carabinieri comando Stazione di Vibonati, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri Comando Stazione Nucleo Forestale Sapri;
- ASL Salerno – Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene;
- agli uffici comunali per quanto di loro competenza.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione (ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010).

